



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO Via Sant'Anna – Via Monzeglio**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell'11 maggio 2022

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26 novembre 2025

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO**  
**Via Sant'Anna – Via Monzeglio**

**INDICE**

- Art. 1 – Gestione del parcheggio
- Art. 2 – Circolazione e sosta
- Art. 3 – Categorie di veicoli ammesse
- Art. 4 – Modalità di sosta e fermata
- Art. 5 – Veicoli al servizio di persone con disabilità
- Art. 6 – Divieti
- Art. 7 – Oneri di custodia
- Art. 8 – Responsabilità per danni provocati all'interno della struttura
- Art. 9 - Orari di apertura e chiusura
- Art. 10 – Pagamento della sosta
- Art. 11 – Obblighi per l'utenza in caso di pagamento della sosta
- Art. 12 - Impedimento temporaneo alla sosta
- Art. 13 - Violazioni durante l'apertura della struttura
- Art. 14 – Violazioni durante la chiusura della struttura

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO**

### **Via Sant'Anna – Via Monzeglio**

#### **Art. 1 – Gestione del parcheggio**

La gestione del parcheggio multipiano è affidata al Gestore individuato dal Comune di Casale Monferrato, fatta salva la facoltà di gestione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 2 – Circolazione e sosta**

La circolazione e la sosta all'interno del parcheggio multipiano sono regolate dal presente regolamento. La circolazione e la sosta sono regolate da apposita segnaletica conforme al Codice della Strada; all'interno del multipiano la circolazione avviene "a passo d'uomo" e, comunque, ad una velocità non superiore ai 10 km/h.

#### **Art. 3 – Categorie di veicoli ammesse**

La sosta e la circolazione all'interno del parcheggio multipiano sono consentite unicamente ai veicoli di categoria M1, N1 e L purché dotati di abitacolo, così come definiti dall'art. 47 del Codice della Strada. È, altresì, consentita la sosta e la circolazione a motocicli e ciclomotori senza abitacolo, la cui sosta deve avvenire negli stalli all'uopo destinati.

#### **Art. 4 – Modalità di sosta e fermata**

La sosta e la fermata sono severamente vietate al di fuori degli spazi appositamente contrassegnati. La sosta dei veicoli deve avvenire con il freno a mano tirato, con finestrini e portiere bloccate. In caso di motocicli e ciclomotori, la sosta deve avvenire con l'utilizzo dell'apposito cavalletto e, in ogni caso, non possono essere appoggiati ai muri o coricati a terra sul fianco.

#### **Art. 5 – Veicoli al servizio di persone con disabilità**

I posti riservati ai titolari del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità o ai motocicli e ciclomotori, sono contraddistinti da apposita segnaletica.

#### **Art. 6 – Divieti**

All'interno della struttura, è vietato:

1. l'accesso ai veicoli con altezza superiore a quella massima consentita (mt. 2,10);
2. l'accesso ai veicoli che presentano perdite di carburante o lubrificanti;
3. l'accesso ai veicoli che trasportano merci pericolose o sostanze infiammabili;
4. l'accesso ai veicoli alimentati a GPL non conformi al Regolamento ECE/ONU 67-01;
5. fumare o usare fiamme libere;
6. abbandonare rifiuti di qualunque genere;
7. mantenere il motore acceso oltre i due minuti in caso di arresto prolungato;
8. effettuare qualsiasi tipo di lavoro a caldo o manutenzioni sui veicoli;
9. fermarsi, permanere, trovarsi, intrattenersi a piedi all'interno del parcheggio multipiano - piano terra e piano primo – per esigenze non determinate dal parcheggio di veicoli – accesso/recesso dagli stalli di sosta;
10. accedere e/o permanere arbitrariamente negli orari di chiusura.

#### **Art. 7 – Oneri di custodia**

La sosta all'interno della struttura non comporta l'assunzione in custodia del veicolo da parte del Gestore o da parte del Comune di Casale Monferrato. Si declina quindi ogni responsabilità per il danneggiamento o il furto del veicolo, o di parti di esso o di valori o cose in esso depositate.

#### **Art. 8 – Responsabilità per danni provocati all'interno della struttura**

La circolazione e le manovre di entrata o uscita dal parcheggio sono sotto la responsabilità del conducente che risponde dei danni arrecati al proprio veicolo, ad altri veicoli, all'immobile, agli impianti, al personale e a terzi, pertanto, il diritto al

risarcimento del danno sarà esercitato dall'interessato nei confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale o del Gestore.

Chi accede alla struttura risponde, altresì, dei danni a lui imputabili che dovessero derivare al Gestore per lo scorretto uso del parcheggio e/o degli strumenti connessi al suo utilizzo.

L'Utente, in tali casi, è tenuto a segnalare tempestivamente al Gestore, tutte le situazioni di pericolo o di danno temuto per il fabbricato o per alcune parti di esso al fine di consentire un pronto intervento e di scongiurare pericoli e danni alle cose ed alle persone.

Il Gestore è legittimato – per mezzo degli organi preposti – ad ogni azione conseguente per danni subiti al regolare funzionamento della struttura.

#### **Art. 9 - Orari di apertura e chiusura**

La Giunta Comunale con propria deliberazione, in accordo con il Gestore, stabilisce gli orari di ingresso e uscita dalla struttura. L'uscita dei veicoli, durante l'orario di chiusura è unicamente possibile contattando il numero telefonico indicato nella struttura rilasciando le proprie generalità e previo addebito del costo dell'intervento da quantificarsi dalla Giunta Comunale, comunque non inferiore ad € 35,00.

#### **Art. 10 – Pagamento della sosta**

La sosta nella struttura, durante gli orari di chiusura, è a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla G.C.

Oltre a ciò, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. può subordinare la sosta all'interno della struttura, al pagamento di una somma di denaro stabilendone tariffe, orari e modalità. Il pagamento della tariffa può avvenire attraverso i dispositivi automatici (parcometri) oppure mediante abbonamento da rilasciarsi a cura del Gestore; sono fatte salve ulteriori modalità di pagamento rese possibili dalla tecnologia.

Il pagamento della tariffa non costituisce alcun obbligo di custodia del veicolo.

#### **Art. 11 – Obblighi per l'utenza in caso di pagamento della sosta**

L'utente ha l'obbligo di corrispondere la tariffa prevista e di esporre l'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa (ticket, abbonamento, ecc.) nella parte anteriore dell'abitacolo del veicolo, nello spazio occupato dal cruscotto, in maniera chiaramente ed integralmente visibile dall'esterno fatta eccezione per le modalità di pagamento avvenute mediante sistemi elettronici; la mancata o inesatta esposizione, durante la sosta, dell'abbonamento o dell'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa prevista per la sosta a pagamento costituisce violazione ai sensi del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto per le modalità di pagamento avvenute mediante sistemi elettronici.

#### **Art. 12 - Impedimento temporaneo alla sosta**

Il Gestore ha facoltà di impedire temporaneamente l'accesso e/o la sosta nella struttura o a parti di essa, previo tempestivo preavviso, non inferiore alle 48 ore, da rendersi noto mediante posizionamento della prescritta segnaletica stradale. I veicoli presenti all'interno della struttura nonostante il temporaneo divieto di sosta saranno rimossi a spese dei proprietari. In caso di interventi urgenti, qualora non sia possibile rispettare il termine di preavviso di 48 ore, i veicoli potranno essere rimossi a cura del Gestore, a sue spese. Dell'avvenuta rimozione dovrà esserne data immediata comunicazione all'intestatario del veicolo.

#### **Art. 13 - Violazioni durante l'apertura della struttura**

Durante gli orari di apertura del parcheggio multipiano le violazioni in materia di circolazione e sosta dei veicoli saranno sanzionate ai sensi del Codice della Strada.

Le altre violazioni previste dal presente Regolamento comportano il pagamento di una somma da € 42,00 ad € 126,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 42,00 entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione e si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 14 – Violazioni durante la chiusura della struttura**

Durante gli orari di chiusura del parcheggio multipiano, le violazioni al presente regolamento e le violazioni in materia di circolazione e sosta dei veicoli comportano il pagamento di una somma da € 42,00 ad € 126,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 42,00 entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono violazioni:

- il mancato pagamento della tariffa prevista per sostare;
- la sosta al di fuori degli spazi tracciati o in modo difforme da quello previsto dalla segnaletica;
- l'intralcio alla circolazione.

La violazione di cui all'articolo 11 per l'omessa esposizione dell'attestazione di avvenuto pagamento o dell'abbonamento o per l'irregolare esposizione dell'attestazione di avvenuto pagamento o dell'abbonamento comporta il pagamento di una somma da € 15,00 ad € 45,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 15,00 entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione.

Durante gli orari di chiusura del parcheggio multipiano, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui all'articolo 6, comma 1, numero 9) e 10) comportano il pagamento di una somma da € 84,00 ad € 252,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 84,00 entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione.

Alle violazioni del presente articolo si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.